

PROVA PRESELETTIVA

LEGISLAZIONE E NORMATIVA SCOLASTICA
(PARTE 6)

Normativa generale per l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (disabili, con disturbi specifici di apprendimento e con BES non certificati)

[Legge 104/1992](#)

La «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» n. 104 del 1992 ha lo scopo di fissare i principi in base ai quali assicurare e implementare un livello qualitativo adeguato di integrazione scolastica per gli alunni disabili e fornisce strumenti per realizzare un'integrazione finalizzata a rendere possibile lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile in diversi ambiti: apprendimento, comunicazione, relazioni e socializzazione. Introduce la «Diagnosi clinica» dell'alunno disabile – il «Profilo dinamico funzionale (PDF)» e il «Piano educativo individualizzato (PEI)».

Diagnosi funzionale: è la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.

Profilo dinamico funzionale (PDF): è un documento conseguente la Diagnosi funzionale e preliminare alla formulazione del PEI, con il quale viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire e vengono messe in evidenza difficoltà, potenzialità dell'alunno ed il prevedibile livello di sviluppo. Il PDF è redatto dall'Unità Multidisciplinare (équipe medica multidisciplinare) che elabora la diagnosi funzionale, dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.

Piano educativo individualizzato (PEI): è un documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno con disabilità in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Alla definizione del PEI provvedono congiuntamente gli operatori delle ASL e il personale insegnante curricolare e di sostegno, con la collaborazione dei genitori dell'alunno con disabilità.

Il PEI non coincide solo con il progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita, in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del Diritto all'Integrazione Scolastica. Esso, infatti, deve contenere una sintesi coordinata di tre tipi di progetti: didattico-educativi; riabilitativi; di socializzazione. Tali progetti devono essere integrati sia a livello scolastico che extrascolastico (art. 13 della legge 104/1992).

La legge 104 introduce il tema dell'utilizzo delle tecnologie a scuola e promuove la formazione del personale docente e di sostegno sui temi dell'integrazione. Essa introduce, inoltre, l'idea di «contesto di sostegno», ossia di ambiente di apprendimento che possa porre le basi per la nascita di un «contesto di socialità» costruito attorno all'alunno con disabilità.

LEGGE 170/2010, nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico.

La legge 8 ottobre 2010 n. 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA) che non si accompagnano a patologie neurologiche o a deficit sensoriali ma che, tuttavia, possono «costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana» (art.1). Gli alunni affetti da Disturbi Specifici dell'Apprendimento non presentano nessuna difficoltà nella comprensione e rielaborazione delle conoscenze, essi, piuttosto, risultano carenti nell'utilizzo di alcuni «strumenti» che gli altri adoperano naturalmente.

LE CLASSIFICAZIONI INTERNAZIONALI DEI D.S.A. (DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO)

La classificazione internazionale delle malattie, incidenti e cause di morte (ICD, International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death) è uno standard di classificazione delle malattie e dei problemi correlati, stilata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

ICD-11

Il DSM-5 (Diagnostic and statistical manual of mental disorders) è il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, redatto dall'American Psychiatric Association

DSM-5

CLASSIFICAZIONE DSA

Dislessia: viene definita come «un disturbo specifico che si manifesta con la difficoltà ad imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura».

Disgrafia: viene definita come «un disturbo specifico di scrittura che si manifesta con alcune difficoltà nella realizzazione grafica».

Disortografia: si intende « un disturbo specifico che si manifesta con alcune difficoltà manifeste nell'applicazione delle regole ortografiche».

Discalculia: si intende « un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri».

Nell' **art. 2** si chiarisce che la legge 170/2010 mira a introdurre misure di garanzia del diritto allo studio degli studenti con DSA, nel corso dell'intero percorso formativo fino all'università. Tali interventi devono essere articolati in modo da:

- favorire il successo formativo;
- ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- adottare forme di verifica e valutazione adeguate;
- preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e formazione;
- assicurare pari opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Il compito di produrre le diagnosi è affidato alle Aziende Sanitarie Locali. In seguito le diagnosi vengono comunicate dalle famiglie alla scuola.

Alla scuola è affidato il compito di:

Individuare tempestivamente casi sospetti di DSA;

Intervenire tempestivamente con strumenti compensativi e misure dispensative;

Informare le famiglie qualora si presentino casi persistenti di difficoltà di apprendimento e indirizzarle a mettersi in contatto con le ASL di competenza.

Gli interventi didattici per gli alunni con DSA non sono gestiti come quelli previsti dalla legge 104/92, in quanto, per essi non è previsto l'intervento degli insegnanti di sostegno, piuttosto è prevista una didattica individualizzata e personalizzata, entrambe attuando Piani Didattici Personalizzati, ad opera degli insegnanti curricolari facente uso:

di strumenti compensativi e misure dispensative ([art.5](#));

di adeguate forme di verifica e valutazione.

Le Linee Guida allegate al D.M. del 12 luglio 2011 rappresentano un vademecum prezioso per l'insegnante che debba orientarsi e intervenire adeguatamente nell'universo dei DSA. In esse vengono presentati:

le definizioni dei Disturbi Specifici di Apprendimento;

gli strumenti metodologici di cui bisogna attrezzarsi;

le modalità di intervento didattico e le procedure didattiche da mettere in pratica per individuare i casi di DSA;

l'iter da seguire per giungere alla certificazione;

i criteri di valutazione e verifica.

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) va deliberato in sede di consiglio di classe, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Il PDP viene periodicamente rivisto, quando vi sono evidenze che ne rendono necessario l'aggiornamento.

D. Lgs 66/2017, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Il D.lgs 13 aprile 2017 n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità) ha dato attuazione alla delega contenuta nella L. 107/2015 che riguardava la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.

L'entrata in vigore delle innovazioni in esso contenute decorre dal 1° settembre 2019.

A partire dal 1° settembre 2019 il D.lgs. 66/2017 dispone che i genitori presentino domanda di certificazione all'INPS che deve darvi riscontro entro 30 giorni. L'accertamento delle condizioni di disabilità è effettuato da una commissione medica dell'ASL (art.5) composta da un medico legale, che assume le funzioni di presidente. e da due medici specialisti. scelti fra quelli in pediatria. in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale individuati dall'ente locale, nonché dal medico INPS.

I genitori trasmettono la certificazione di disabilità all'unità di valutazione multidisciplinare dell'ASL, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, ai quali compete rispettivamente la predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.

Profilo di funzionamento: dal 1° settembre 2019 «ricomprende» la Diagnosi funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale (PDF). E' finalizzato alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI. E' redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare dell'ASL, composta da un medico specialista, o un esperto della condizione di salute della persona, da un neuropsichiatra infantile, da un terapeuta della riabilitazione e da un assistente sociale o un rappresentante dell'ente locale, con la collaborazione dei genitori dell'alunno con disabilità e con la partecipazione di un rappresentante della scuola. Definisce le competenze professionali, le misure di sostegno e le risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica ed è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione ed in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona. Il profilo di funzionamento è propedeutico alla predisposizione del Progetto individuale e del PEI.

Progetto individuale: l'**articolo 6** stabilisce che il Progetto individuale è di competenza dell'ente locale, su richiesta e con la collaborazione dei genitori, e che i suoi contenuti sono definiti anche in collaborazione con la scuola. L'obiettivo è quello di superare la parcellizzazione dei singoli interventi (sanitari, assistenziali, scolastici), costruendo l'interazione programmata dei servizi di sostegno al disabile.

Piano Educativo Individualizzato (PEI): è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Il PEI esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento del PCTO (ex. alternanza scuola-lavoro) e indica le modalità di coordinamento degli interventi previsti nel progetto di inclusione e la loro interazione con il Progetto individuale. Il PEI è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona ed è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico.

Il D.lgs. N. 66/2017 dispone la sostituzione delle norme relative ai gruppi di lavoro per l'integrazione (GLI) scolastica. Con la legge 104/92 essi erano collocati su due livelli: l'ufficio scolastico provinciale e l'istituzione scolastica. Con la nuova formulazione ([art.9](#)) essi sono rinominati «Gruppi per l'inclusione scolastica» e sono collocati su tre livelli:

1. Presso l'ufficio scolastico regionale (USR) è collocato il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR);
2. Presso ciascuno degli ambiti territoriali è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT);
3. Presso ciascuna scuola è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI).